



Regolamento sulla sicurezza

VITA COMUNITARIA E SICUREZZA

1. La gestione di una vita comunitaria sicura per gli alunni e per gli operatori richiede che vengano definite adeguate regole di convivenza e che queste siano amministrare con attenzione e coerenza, in relazione all'ambiente di lavoro, alla tipologia delle attività ed all'età degli alunni.
2. Gli alunni, in quanto membri della comunità scolastica, hanno precisi doveri di comportamento, commisurati alla loro capacità di capire e di adattarsi alle regole. Il loro atteggiamento positivo verso le regole concordate con l'insegnante è un elemento fondamentale ai fini di una prevenzione dei fattori di rischio. I docenti cercheranno di promuovere forme attive di prevenzione della sicurezza coinvolgendo gli alunni per un comportamento vigile e responsabile sulle tematiche della prevenzione (conoscenza adeguata degli spazi e delle fonti di rischio, conoscenza delle procedure di sfollamento ecc.). Anche il presente regolamento per le parti che coinvolgono gli alunni deve essere illustrata loro secondo il loro livello di comprensione.
3. In ogni classe devono essere poste in evidenza le regole di un comportamento corretto e sicuro. Fra queste si sottolinea il divieto di correre e/o saltare all'interno dell'edificio scolastico (palestra esclusa), il divieto di picchiare i compagni o di spintonarli, il divieto di lanciare oggetti o introdurre materiali pericolosi (coltellini, accendini ecc.).
4. L'insegnante che dopo i suoi interventi ravvisi il perdurare di comportamenti negativi da parte degli alunni sull'accettazione di queste regole fondamentali, segnalerà il problema al Consiglio di classe per gli eventuali interventi e/o provvedimenti da comunicare alla famiglia.
5. L'insegnante deve possedere, in allegato al registro di classe, i recapiti di tutti gli alunni in un elenco ordinato. Il medesimo deve contenere anche le informazioni relative alla sicurezza degli alunni (allergie, cibi vietati ed altro).
6. I documenti che possono contenere informazioni riguardanti la sicurezza (compreso il presente regolamento) e quanto altro sia utile per un corretto svolgimento delle attività didattiche, devono essere messi a disposizione del personale supplente da parte della segreteria in forma ordinata e comprensibile, unitamente a tutte le informazioni necessarie ad orientare detto personale per l'espletamento delle proprie mansioni.
7. Per un'armonica convivenza è anche necessario garantire agli alunni una gestione dei tempi commisurata ai carichi di affaticamento ed ai ritmi della giornata. Il personale, pertanto, avrà cura di garantire tempi di ricreazione sufficienti, l'accesso ai servizi in forma ordinata e vigilata, il controllo durante la mensa sul consumo degli alimenti, sia in termini di decoro (comportamento conviviale educato a tavola), che in termini di educazione alla salute (evitare l'eccessiva rumorosità).
8. Gli insegnanti devono trasferire i propri alunni all'interno dell'edificio scolastico o per le strade o sui mezzi pubblici, in modo ordinato e controllato ai fini della sicurezza e del decoro, prevenendo ammassamenti, schiamazzi, comportamenti indisciplinati.
9. Il personale ha il dovere di segnalare al Referente di plesso eventuali carenze ed ogni suggerimento utile al miglioramento della prevenzione e della sicurezza.

10. I sussidi e i materiali di facile consumo devono essere conformi alla normativa vigente in relazione a sicurezza, igiene e sanità (si ricordano a tale proposito i colori, le tempere, i pennarelli e le vernici). I sussidi con parti elettriche devono essere conformi alle norme del C.E.I. (Comitato Elettronico Italiano) e muniti del marchio IMQ. Pertanto i docenti sono tenuti a prestare particolare attenzione a quanto richiesto prendendo visione della citata normativa.
11. Occorre mantenere sempre sgombri gli spazi antistanti i mezzi antincendio come manichette ed estintori, i comandi elettrici, le cassette di primo pronto soccorso, le scale, le uscite d'emergenza ecc. L'addetto S.P.P. dovrà effettuare periodiche verifiche.
12. Al fine di mantenere libere le vie di fuga è necessario evitare di occupare i pavimenti delle aule e dei corridoi con materiali ingombranti.
13. Al termine delle attività didattiche nei laboratori o nelle aule, le superfici dei banchi e dei tavoli devono essere ripuliti e i sussidi utilizzati devono essere riposti negli armadi.
14. Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza.
15. Segnalare immediatamente agli addetti alla sicurezza o in Direzione le carenze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza.
16. Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di corrente, interruttori o altri particolari elettrici senza l'opportuna protezione.
17. Non toccare mai le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento è bagnato.
18. Le spine vanno disinserite dalle prese afferrando l'involucro esterno e non il cavo. Evitare di fare collegamenti di fortuna.
19. E' vietato fumare nei locali scolastici e nelle adiacenze.
20. In caso d'urgenza o nell'ambito delle proprie competenze e possibilità bisogna adoperarsi per eliminare o ridurre i pericoli.
21. I materiali di pulizia, impiegati dal personale ausiliario e terzista, devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti con chiara indicazione del contenuto e devono essere custoditi in luoghi non accessibili ai bambini e chiusi a chiave.
22. Gli insegnanti devono prestare attenzione a non caricare eccessivamente gli armadi, e che non gravino oggetti su di essi. Gli scaffali e le librerie devono essere ancorate al muro, e le lavagne ben fissate.
23. E' fatto divieto di lasciar usare agli alunni oggetti rischiosi quali: utensili caldi, taglienti, affilati, pungenti, se non sotto la supervisione diretta dell'adulto. Ugualmente esperimenti chimico-fisici devono essere fatti sotto la stretta supervisione del personale docente ed utilizzando materiali non nocivi e/o tossici.
24. E' fatto divieto di usare materiali elettrici non omologati, anche personali, nella scuola.
25. Si vieta l'introduzione in scuola di alcool, bombole di GPL e prodotti caratterizzati da alta tossicità o causticità, di fornellini elettrici.
26. Nelle operazioni di pulizia, da effettuare al di fuori dell'orario scolastico, quando si usano solventi per la pulizia (alcool, prodotti a base di ammoniaca, acidi, cloro, ecc.) occorre areare adeguatamente i locali.
27. Non miscelare mai sostanze diverse per migliorare la possibilità di pulizia, si potrebbero liberare vapori dannosi se respirati senza protezione. Leggere sempre le schede tossicologiche riferite alle varie sostanze e adoperarle secondo le modalità prescritte evitando usi impropri.
28. E' vietato a chiunque intralciare l'accesso alle vie di esodo con oggetti di qualunque tipo.

VIGILANZA ALUNNI

1. Il personale docente, con il supporto dei collaboratori scolastici, è impegnato nella quotidiana opera di vigilanza degli alunni. Tale compito, naturalmente, va svolto e intensificato in rapporto all'età dei minori.
2. L'obbligo di vigilanza sugli alunni da parte della scuola viene esercitato dal momento del loro ingresso e per tutta la durata delle attività scolastiche (comprese le uscite didattiche), fino alla loro uscita.
3. Al di fuori degli orari di lezione non è, pertanto, a carico della scuola la vigilanza degli alunni in attesa dell'entrata davanti agli edifici scolastici o in sosta dopo l'uscita (anche in quelli dotati di spazi delimitati).
4. Gli alunni devono essere ritirati dai genitori o da altro adulto delegato per iscritto (regola valida anche per le entrate e le uscite anticipate).
5. Il genitore o chi ne fa le veci che deve prelevare anticipatamente il proprio figlio si rivolgerà al personale ausiliario, il quale riferirà all'insegnante di classe.
6. Il minore non può essere affidato a persona minorenni (nessuna autorizzazione può essere rilasciata in tal senso). E' facoltà dell'insegnante trattenere il bambino nel caso in cui sorgessero dubbi sull'identità della persona che preleva il bambino, sulla patria potestà nel caso di genitori con sentenza di separazione o in presenza di un'evidente alterazione del genitore tale da pregiudicare la sicurezza dell'alunno. Laddove insorgessero problemi l'insegnante ricorrerà alla Forza Pubblica.
7. Ai genitori degli alunni della scuola infanzia e primaria, viene chiesto di rispettare gli orari della scuola e di prelevare con puntualità il figlio/a da scuola, comunicando tempestivamente eventuali ritardi o problemi al fine di predisporre, eventualmente, un immediato servizio di post-vigilanza degli alunni interessati, affidato ai collaboratori scolastici.
8. In assenza di diversa e specifica indicazione gli alunni si considerano ritirati dai genitori (o da altra persona delegata) dopo l'uscita dalla scuola al termine delle lezioni. Gli eventuali casi di alunni che rientrano a casa da soli si devono, quindi, ritenere a carico delle stesse famiglie.
9. Sempre allo scopo di prevenire situazioni di rischio per gli alunni, in particolare nei momenti di entrata e uscita dall'edificio scolastico, nelle scuole dell'Istituto vengono, inoltre, poste in atto le misure organizzative qui di seguito descritte.
Scuole dell'infanzia:
 - Consegna e riconsegna diretta dei bambini ai genitori (o adulti delegati) all'interno della scuola
 - Accompagnamento degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto scolastico da parte degli operatori della scuola e successiva assistenza di apposito personale sugli scuolabusScuole primarie e secondarie di I grado:
 - Attuazione di un servizio di pre-scuola, con relativa vigilanza affidata ai collaboratori scolastici, per gli alunni che giungono a scuola in anticipo in quanto fruitori del trasporto scolastico o perché espressamente autorizzati
 - Presenza, con la collaborazione dei Comuni, di apposito personale (vigili o personale AUSER) in prossimità delle strade e degli accessi alle scuole (già, comunque, a traffico limitato) per assicurare la vigilanza degli alunni all'ingresso e all'uscita e facilitarne la consegna ed il ritiro da parte dei genitori
 - Vigilanza fino agli scuolabus per gli alunni che utilizzano il servizio di trasporto scolastico (a cura degli operatori della scuola). Obbligo, per gli stessi alunni, di entrare immediatamente a scuola dopo essere scesi dallo scuolabus.
10. Gli insegnanti, compresi gli insegnanti di sostegno e quelli di insegnamenti speciali, sono tenuti, per obbligo di servizio, a trovarsi nella scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, sia al mattino che al pomeriggio, per garantire la vigilanza degli alunni.
11. Il controllo ai fini della vigilanza è un controllo discreto ma presente su tutti quegli aspetti che possono costituire rischio o disagio per gli alunni. Per motivate momentanee assenze dalla classe i docenti sono tenuti a ricorrere alla sorveglianza in aula da parte di un collaboratore scolastico. Ove il docente non è

in grado di provvedere direttamente alla prevenzione di un determinato evento ha il dovere di segnalare al proprio superiore o ad altro personale il rischio.

12. Il docente che per motivi vari non ricevesse il cambio turno del collega è tenuto a proseguire il servizio, ai fini della vigilanza fino a quando non riceve sostituzione o non si concluda il servizio scolastico. In nessun caso è autorizzato a lasciare incustodito il gruppo degli alunni. Qualora non vi siano insegnanti a disposizione, gli alunni devono essere suddivisi tra le altre classi.
13. Tutti i docenti e i collaboratori scolastici sono chiamati a garantire un livello di adeguata vigilanza al gruppo classe che attende l'arrivo del supplente.
14. L'insegnante che per causa di forza maggiore si trovi in condizione di non potere garantire efficacemente la vigilanza su un gruppo di alunni può avvalersi della collaborazione di un collega che ha il dovere morale di coadiuvarlo nel compito. Forme di collaborazione tra docenti per espletare la vigilanza degli alunni in momenti particolari (cambi turno, incarichi, mensa, ecc.) possono essere opportune purché il docente che assume l'incarico sappia chiaramente quanti e quali bambini vengono a lui affidati. A sua volta il docente che ha richiesto la collaborazione di un collega deve sincerarsi che il collega abbia accettato, anche solo verbalmente, l'incarico.
15. L'insegnante ha l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante la ricreazione, assicurando la vigilanza sulle possibili occasioni di pericolo: cancelli, uscite, depositi di materiale, giochi con attrezzature in movimento, strutture che consentano agli allievi di arrampicarsi o di esporsi a pericoli. L'insegnante deve anche assicurarsi che gli alunni non si sottraggano al suo controllo visivo per giocare o sostare in aree non sorvegliate.
16. I docenti che nel corso della refezione, della ricreazione, o di altri momenti della giornata scolastica si accorgessero che alunni di altre classi hanno comportamenti rischiosi o inadeguati hanno il dovere di richiamare gli alunni in questione e di avvertire l'insegnante che li vigila del richiamo impartito, in quanto l'obbligo di vigilanza viene ottemperato con il concorso di tutti gli adulti presenti nell'Istituzione e nessuno può esimersi da tale incombenza.
17. Per le attività all'aperto si formula agli insegnanti la raccomandazione di non unirsi in gruppo, ma di disporsi in modo da sorvegliare tutti gli alunni loro affidati e si ricorda di effettuare controlli sui cancelli dei cortili (dove presenti) che devono essere sempre chiusi quando gli alunni giocano all'aperto per evitare l'uscita di alunni o l'ingresso di estranei.
18. I collaboratori scolastici sono tenuti a svolgere il loro compito di sorveglianza nel posto assegnato e non devono allontanarsi se non per motivi di servizio e dopo essersi assicurati che non venga a mancare la vigilanza. Non sono consentiti raggruppamenti di collaboratori scolastici in uno stesso luogo.
19. Le porte di accesso devono essere costantemente sorvegliate, onde evitare l'uscita di alunni non accompagnati.

INFORTUNI ALUNNI

1. Ogni alunno che si trovi in condizione di difficoltà a seguito di infortunio deve essere immediatamente soccorso secondo le norme previste nel paragrafo successivo dal personale a lui vicino.
2. In caso di episodio traumatico attivare la squadra di primo soccorso. In attesa del medico il docente rimarrà accanto all'alunno, contenendolo in modo da evitare che egli stesso o altri possano effettuare movimenti degli arti, collo, spina dorsale che possono compromettere lo stato di salute del paziente. In caso di trauma sono sconsigliati, in attesa del medico dell'ambulanza, spostamenti dell'alunno a meno che il luogo sia fonte diretta di rischio grave per il soggetto.
3. Valutata l'entità dell'infortunio, laddove il docente ritenga che esista una situazione di rischio o tale da richiedere l'intervento precauzionale di un medico egli è tenuto ad avvisare il 118 o in alternativa un medico del paese.

4. In attesa dell'arrivo del medico in caso di sospetto trauma si limiterà ad agevolare la respirazione del soggetto infortunato e ad apporre ghiaccio sulla parte tumefatta.
5. In caso di incidente, anche non grave, l'insegnante avrà cura di informare immediatamente i genitori.
6. Il docente che deve assistere un alunno infortunato deve avvertire il personale presente nella scuola affinché provveda alla vigilanza del gruppo classe ed alla sua eventuale distribuzione in altre classi.
7. Il docente, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, incaricherà il personale in servizio di avvertire telefonicamente la famiglia dell'accaduto e di vigilare sulla classe.
8. In caso di mancato arrivo del genitore, il docente ha l'obbligo di accompagnare il bambino infortunato al pronto soccorso (in caso di necessità l'alunno può essere accompagnato anche da un collaboratore scolastico). In quella sede esporrà all'incaricato del verbale di denuncia la propria versione dell'accaduto e si accerterà che il testo del verbale prodotto sia coerente con la versione data dell'incidente.
9. Il docente ha l'obbligo di trattenersi in ospedale fino all'arrivo dei familiari. Se questi dovessero tardare oltre un ragionevole tempo, egli, avvisato il personale medico, può congedarsi lasciando l'alunno alle cure dei medici. (E' in questo caso opportuno farsi firmare da un responsabile medico, o se c'è, dal personale di polizia, l'ora di uscita del docente e una dichiarazione preparata dal docente stesso da cui emerga la responsabilità del genitore nella mancata assistenza dell'alunno).
10. Il docente deve far pervenire modello di denuncia debitamente compilato entro il giorno successivo, precisando come si sono svolti i fatti. La famiglia deve poter ricostruire la gestione dell'infortunio. Pertanto il docente deve fornire ogni elemento utile alla ricostruzione dell'incidente e le procedure adottate per il soccorso e l'assistenza all'alunno.
11. Si ricorda che il personale scolastico non può surrogare la decisione della famiglia cui spetta la patria potestà. Ogni decisione di intervento a carattere medico non può essere sottoscritta dal personale scolastico.
12. In caso di incidente grave è bene che il Dirigente scolastico sia tempestivamente informato.

PREVENZIONE SANITARIA

1. Gli insegnanti devono segnalare in Direzione la presenza sospetta di malattie di origine infettiva o parassitaria.
2. Gli insegnanti devono segnalare assenze ingiustificate o protratte da parte degli alunni. Essi dopo un'assenza per malattia superiore ai cinque giorni (e quindi di almeno sei giorni consecutivi) sono tenuti ad esibire il certificato medico per la riammissione.
3. Le assenze per motivi familiari (viaggi, prolungamento di vacanze, rientro nel paese d'origine, ecc.) non necessitano di certificazione medica, se programmate e preavvisate per tempo. Queste, pertanto, vanno comunicate in anticipo alla scuola per iscritto da parte dei genitori (o chi ne fa le veci). In questo caso l'alunno potrà essere riammesso in classe al rientro.
4. In caso di malattia esantematica (morbillo, varicella, scabbia, ecc.) o di malattia infettiva, il certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario (AUSL) o, comunque, dallo specialista (es. dermatologo per la scabbia).
5. E' vietata la somministrazione orale di qualsiasi medicinale, è vietata altresì la somministrazione di medicinali in altre forme, a meno che l'alunno non presenti forme croniche di episodi di natura

convulsiva o simile per i quali esista il supporto di una documentazione medica anche inerente modalità di somministrazione. Gli insegnanti, tuttavia, possono, sotto loro diretta responsabilità, somministrare farmaci agli alunni solamente, previa richiesta scritta firmata dai genitori, in presenza di un certificato del medico di base che attesti: tipologia, posologia, modalità di somministrazione e di conservazione del prodotto.

6. La cassetta per il primo soccorso deve essere posta in locale di immediato utilizzo e i collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare prontamente l'imminente esaurimento dei prodotti in essa contenuti al Direttore Amministrativo e a verificare periodicamente le scadenze dei prodotti medicinali.
7. Gli alunni in uscita scolastica porteranno in vista il tesserino con la fotografia, il recapito scolastico ed almeno un recapito privato.
8. Gli insegnanti nelle visite d'istruzione al di fuori dei centri abitati porteranno con sé il materiale di primo soccorso con gli elementi indispensabili per contenere e ridurre abrasioni, punture d'insetto, tagli.
9. Gli insegnanti avranno cura di prevenire il sovraccarico degli zaini e/o cartelle consigliando opportunamente gli alunni sugli acquisti e riducendo all'indispensabile il corredo scolastico trasportato.

PRODOTTI ALIMENTARI

1. L'insegnante ha il compito di vigilare anche sulla consumazione di alimenti e bevande in classe; pertanto si sconsiglia di introdurre cibi nella scuola che non siano prodotti confezionati con etichetta a norma che evidenzia la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione.
2. Resta alla famiglia la responsabilità della scelta della merenda o del pranzo al sacco da consumare durante le uscite didattiche.
3. Se l'insegnante promuove o partecipa ad una festa di classe in cui, presenti i genitori, si consumano cibi confezionati in proprio, è necessario che i genitori sotto la loro diretta responsabilità distribuiscano in prima persona il cibo.
4. Si sconsiglia di consumare alimenti non confezionati e conservati nella scuola.

Le regole di comportamento indicate, apparentemente rigide e fiscali, non soltanto rientrano nella normativa ufficiale che regola la vita scolastica, ma rispondono ad esigenze di tutela degli operatori e degli utenti della scuola.

Il rispetto puntuale e preciso di tali regole permette, infatti, di evitare spiacevoli e dolorose conseguenze di carattere civile, penale e disciplinare che potrebbero derivare da infortuni di alunni o carente tutela della sicurezza.

Il presente regolamento, il piano di emergenza, i numeri di emergenza necessari ed ogni comunicazione inerente la sicurezza, devono essere conservati all'interno della classe in posizione visibile.

Coloro che rilevano carenze di ordine organizzativo e materiale all'interno della scuola sono invitati a comunicarlo al responsabile (Responsabili di plesso o Dirigente Scolastico), affinché vengano assunti i provvedimenti necessari.